



COMUNE DI SCIACCA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 52 DEL 25 SETTEMBRE 2014	O G G E T T O: PRELIEVO PUNTI APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU - IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA -
---	---

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 19.20 in Sciacca, nel Palazzo comunale, previa le formalità di legge, si è riunito, in seduta pubblica di prosecuzione, il Consiglio comunale. Risultano presenti, al momento della trattazione del punto, i Signori:

Pres. Ass.		Pres. Ass.	
1. Bono Calogero Filippo	P	16. Frigerio Elvira	A
2. Martinello Vincenzo	A	17. Ruffo Santo	P
3. Mandracchia Paolo	P	18. Casciaro Antonio	P
4. Bellanca Filippo	P	19. Dimino Luigi	P
5. Maglienti Lorenzo	P	20. Bonomo Vincenzo	P
6. Ambrogio Giuseppe	P	21. Grisafi Maurizio	P
7. Montelcone Salvatore	A	22. Milioti Giuseppe	P
8. Alonge Salvatore	P	23. Di Paola Simone	A
9. Settecasì Gioacchino	P	24. Di Natale Vittorio	P
10. Falautano Filippo	P	25. Augello Luciano	P
11. Bentivegna Pasquale	P	26. Pisano Francesco	P
12. Turturici Mario	A	27. Graffeo Michelangelo	P
13. Alba Michele	A	28. Catanzaro Ignazio	A
14. Emmi David	P	29. Deliberto Cinzia	P
15. Lombardo Rosario	P	30. Sabella Vincenzo	P

Assume la Presidenza, il Presidente Dott. Calogero Filippo Bono

Partecipa ai lavori il Segretario Generale del Comune Dott. Carmelo Burgio

Presenziano ai lavori, ai sensi dell'art. 20, 3° comma, L.R. 7/92, il Sindaco, il Vicesindaco e gli Ass.ri Bivona, Monte, Campione, Cognata ed Emmi

IL PRESIDENTE mette, quindi, ai voti la superiore proposta di prelievo, che viene approvata con 13 voti favorevoli e 10 contrari (Settecasì, Augello, Mandracchia, Bonomo, Deliberto, Sabella, Bellanca, Grisafi, Maglienti e Ruffo). Dopodichè, dà atto che è pervenuta alla Presidenza la proposta di delibera n. 6 dell'11.09.2014, redatta dal Responsabile del Settore Finanze e Tributi, dott. Filippo Carlino, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), con il seguente dispositivo:

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.M.U.) come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di delegare il Responsabile del servizio tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Invita, quindi, l'Amministrazione ad intervenire.

L'ASS. BIVONA relaziona sul punto in esame.

Entra Marinello - Pres. 24

IL CONS. ALONGE interviene sull'ordine dei lavori perché in Commissione i cinque componenti hanno formulato un emendamento al regolamento IMU, la cui proposta di emendamento è in fase di ultimazione. Chiede, quindi, una breve sospensione dei lavori.

IL CONS. MANDRACCHIA tiene a precisare che non era un emendamento ma una segnalazione che avevano fatto agli uffici.

IL DOTT. CARLINO, invitato dal Presidente ad intervenire, illustra dettagliatamente la proposta.

IL PRESIDENTE alle ore 19.55 sospende la seduta.

Alla ripresa dei lavori, ore 20.27, risultano presenti n. 23 cons.ri su 30.

ASSENTI: 1)Marinello 2)Bellanca 3)Monteleone 4)Settecasì 5)Turturici 6)Alba 7)Di Paola

IL PRESIDENTE ricorda che la seduta era stata sospesa per consentire un approfondimento per l'elaborazione di un emendamento.

IL CONS. ALONGE precisa che durante le sedute di Commissione nella disamina del regolamento IMU, alla luce di una risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella quale, a seguito di diverse richieste dei contribuenti sulla non applicabilità delle sanzioni per i versamenti effettuati entro un termine congruo dalla scadenza effettiva con riferimento ad IMU e TASI, il Ministero si è pronunciato su questa richiesta, dichiarando che, considerata la situazione di incertezza normativa di quel determinato periodo, era applicabile l'art. 10 dello statuto del contribuente e cioè la non applicabilità delle sanzioni se il versamento fosse stato effettuato in un termine congruo e nella stessa risoluzione il Ministero dichiarava che per quanto riguarda il termine congruo poteva essere inteso il termine di 30 giorni e dava la facoltà ai Comuni di poter applicare l'art. 10 dello statuto del contribuente. Quindi, con questa facoltà riconosciuta ai Comuni, a

delle sanzioni per i versamenti effettuati entro un termine congruo dalla scadenza effettiva con riferimento ad IMU e TASI, il Ministero si è pronunciato su questa richiesta, dichiarando che, considerata la situazione di incertezza normativa di quel determinato periodo, era applicabile l'art. 10 dello statuto del contribuente e cioè la non applicabilità delle sanzioni se il versamento fosse stato effettuato in un termine congruo e nella stessa risoluzione il Ministero dichiarava che per quanto riguarda il termine congruo poteva essere inteso il termine di 30 giorni e dava la facoltà ai Comuni di poter applicare l'art. 10 dello statuto del contribuente. Quindi, con questa facoltà riconosciuta ai Comuni, a seguito di una consultazione fatta con gli uffici finanziari, hanno ritenuto opportuno di inserirlo nel regolamento, specificatamente nell'art. 13 è stato aggiunto il comma 8, di cui dà lettura, come segue:

8. In riferimento alla scadenza del versamento della prima rata IMU prevista per il 16/06/2014, ai sensi della risoluzione n. 1/DF del 23/06/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non si applicano sanzioni ed interessi se il pagamento è avvenuto entro il termine di 30 giorni dalla suddetta scadenza.

Questo è un segnale che la Commissione ha voluto dare ai concittadini con la piena approvazione dell'Amministrazione che è stata ben felice di riconoscere l'applicazione di questo comma.

IL DOTT. CARLINO esprime il parere favorevole di regolarità tecnica sull'emendamento presentato dalla Commissione. Dopodiché, comunica che c'è un emendamento da parte dell'ufficio, che nasce a seguito di alcune segnalazioni dei componenti della Commissione che, essendo di natura tecnica, che l'ufficio ha voluto modificare. Uno riguarda le assimilazioni che si applicano nel comodato d'uso gratuito ad una sola unità immobiliare, mentre l'altro riguarda la sostituzione del comma 7 dell'art. 13, che non è altro che la ripetizione del comma 9. Quindi, dà lettura degli emendamenti, come segue:

A) Sostituire il comma 2 dell'art. 10 denominato "assimilazioni" con la seguente dicitura:

2. Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprensiva delle relative pertinenze, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

B) Sostituire il comma 7 dell'art. 13 denominato "versamenti" con il seguente contenuto:

7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Anche su questi emendamenti esprime parere favorevole.

IL CONS. ALONGE riferisce che in Commissione lui e i cons. Emmi e Turturici hanno espresso parere favorevole, mentre i cons.ri Bellanca e Mandracchia si sono astenuti. Quindi, il parere della Commissione è favorevole.



IL PRESIDENTE dà atto che sulla proposta di delibera c'è il parere favorevole del Collegio dei revisori. Dichiarate chiuse le fasi della richiesta di chiarimenti e della discussione generale, passa a quella degli interventi sugli emendamenti.

IL CONS. MANDRACCHIA fa rilevare che avevano fatto anche la proposta di emendamento per la TASI, che poi non è stata accettata per una questione di temporalità. Sull'emendamento non possono che essere favorevoli, però, fa presente che i gruppi consiliari di opposizione avevano l'idea di presentare degli emendamenti e stamattina hanno chiesto il conforto degli uffici, che sono venuti incontro alle loro esigenze, pensando non alle esenzioni perché sono già contemplate nel regolamento tranne quella dei cittadini iscritti all'AIRE ed hanno chiesto al dott. Carlino cosa avrebbe comportato l'inserimento di eventuali altre esenzioni o agevolazioni e il dott. Carlino ha detto loro verbalmente che eventuali variazioni che compromettono l'ipotetica somma in entrata potrebbero causare degli squilibri, per cui il loro senso di responsabilità li ha indotti a non presentare emendamenti. Quindi, all'A.C. non può altro che chiedere se c'era la possibilità, nella predisposizione dell'atto, di potere intervenire con qualche altra agevolazione. Avevano pensato se era possibile inscrivere delle agevolazioni per quelle famiglie che nel proprio nucleo familiare hanno situazioni di criticità riguardo a portatori di handicap gravi o emendamenti che potessero riguardare le persone anziane titolari solo di pensione sociale. Vorrebbero capire se su queste eventuali agevolazioni è possibile contemplare agevolazioni per le imprese. Vuole evidenziare che loro la consapevolezza ce l'hanno di quello che sta succedendo e ciò li ha indotti a rimanere cauti e non utilizzare slogan che servono solo a riempire i quotidiani perché l'opposizione lo dimostra con i fatti che ha interesse e intenzione di fare politica e questo vorrebbero perseguire da lì fino alla fine del mandato del Sindaco Di Paola. Sia augura che l'Ass. Bivona nel prossimo futuro possa evitare quello che si sta verificando in queste settimane e loro hanno già espresso al Presidente la necessità di avere maggiore spazio per verificare gli atti. Al Sindaco dice che il famoso art. 32 che ha pensato per il C.C. è stato messo sotto i tacchi e hanno la necessità di avere una tempistica più dilatata. Chiede alla Giunta di fare pervenire gli atti con tempi più celeri. Sulla questione dello sfioramento del patto di stabilità non venga l'Assessore in aula a dire che loro sono riusciti mentre altri no anche perché quel famoso taglio sarà rimborsato e l'Ass. Bivona sa che a volte lo sfioramento del patto di stabilità deriva da fattori diversi rispetto a quello che la politica mette in atto. E, poi, quando dicono che la tassazione non è ai massimi livelli, lì naturalmente scatta la voglia del consigliere opposizione. Si chiede quanta fiducia si può avere se l'Assessore aveva detto una settimana prima che sulla TASI non si poteva intervenire e la settimana dopo sono scesi dello 0,9.

IL CONS. ALONGE non vuole entrare in polemica col collega Mandracchia ma tiene a precisare che ritiene che il ruolo di cons. com.le non vada assolto soltanto nell'aula consiliare, ma anche in Commissione bilancio, ricordando che le riunioni in Commissione per l'approvazione del regolamento IMU sono il frutto di un ragionamento articolato che ha abbracciato diverse sedute all'interno delle quali il cons. Mandracchia non ha mai posto la problematica di individuare delle riduzioni nei confronti di soggetti svantaggiati perché ha sempre dimostrato che anche in Commissione è sempre stato pronto ed attento alle esigenze del cons. Mandracchia, che poi si presenta in C.C. parlando giustamente di

problemi di svantaggiati, portatori di handicap, titolari di pensione sociale, senza che però il cons. Mandracchia in Commissione faccia appunti di questo genere perché se li avesse affrontati, lui sarebbe stato pronto ad affrontare qualsiasi tipo di problematica. Non è vero, poi, che non sono stati presi in considerazione i soggetti iscritti all'AIRE, ma comunica che nel 2015 saranno reintrodotti questi soggetti. È dispiaciuto del fatto che il cons. Mandracchia non ha coinvolto la Commissione bilancio sul ragionamento di eventuali altri emendamenti così come generalmente viene coinvolto dai componenti della Commissione ad approntare emendamenti e problematiche che possono essere risolti con l'apporto di tutti. Tiene a precisare che per quanto riguarda le aliquote IMU non c'è stato alcun movimento né in alto né in basso, ma sono state riconfermate. Hanno avuto il grande interesse ad approvare questo regolamento IMU entro il 30 settembre perché la norma ha permesso quest'anno di introdurre delle agevolazioni e si riferisce alla equiparazione all'abitazione principale dei familiari degli immobili dati in comodato d'uso gratuito ai familiari per la quota di rendita che non eccede i 500 euro, che vanno intesi come franchigia e il contribuente che dà in comodato d'uso gratuito ai propri familiari un immobile che ha una rendita di 600 euro, l'IMU la pagherà soltanto sulla quota eccedente i 500 euro e questo non perché è una decisione di questo civico consesso ma è la legge che permette di introdurlo e se questo regolamento non fosse stato approvato entro il 30 settembre non ci sarebbe stata la possibilità di introdurre questa cosa. Per quanto riguarda le esenzioni e le agevolazioni, tutte quelle previste dalla legge sono state regolarmente inserite in questo regolamento comunale. Il legislatore che ha voluto istituire questa IUC voleva forse semplificare la pressione fiscale degli Enti locali indicando un'unica imposta ma in realtà sono sempre tre perché la IUC è l'insieme delle tre imposte. Il problema che non vengono presentate le proposte in tempi celeri scaturisce dal fatto che c'è una totale incertezza nell'interpretazione della norma. Quindi, ripete che il regolamento IMU è il frutto di un ragionamento complessivo che nasce dagli uffici, che ringrazia, successivamente in Giunta e poi è approdato in Commissione bilancio, che ha cercato con grande senso di responsabilità di poter inscrivere tutto il possibile.

IL CONS. MAGLIENTI chiede di sospendere la seduta per poter fare degli emendamenti, ma crede che non sia possibile perché l'ufficio ha detto che per qualsiasi variazione sarebbe stato costretto a dare un parere negativo per un problema finanziario. Si deve cercare di creare indotto, di poter sgravare le tasse. Fa presente che l'opposizione non è lì per creare dissesto finanziario, però, bisogna che si pongano degli obiettivi per ridurre questa pressione fiscale. Auspica che non si tenga conto dei finanziamenti da parte dello Stato, cercando invece di andare avanti con le nostre risorse e trovare occupazione e indotto per il nostro territorio.

IL CONS. SETTECASI ribadisce anche lui il fatto che gli atti arrivano in ritardo e si permette di dire che qualche emendamento si poteva fare, ma sono stati trattenuti dalla risposta del dirigente. Fa un ringraziamento agli uffici e non aggiunge altro perché non è in grado oggi di entrare nella materia in quanto non ha avuto il tempo necessari per capire questo regolamento, non essendo un tecnico della materia.

IL CONS. BONOMO crede che la verità sia che ogni volta che si discute di bilancio o di imposte il ruolo dell'opposizione viene mortificato perché il fatto che bisogna approvare i bilanci preventivi e le imposte a spese già fatte non dà possibilità di margini, tant'è che nella mattinata sono andati dal dirigente per capire se c'era la possibilità di



presentare degli emendamenti. A queste leggi si aggiunge una politica di spesa dell'Amministrazione che non lascia alcun margine di movimenti e manovre perché se tra i costi espliciti si utilizzano 350 mila euro per il carnevale, si chiede dove si può trovare la possibilità di fare degli emendamenti per gente che ha familiari con handicap e, allora, crede che bisogna avere la capacità di programmare determinate feste con una riduzione di spesa e dare degli sgravi ai casi particolari.

IL CONS. DELIBERTO rispetto a ciò che ha detto il cons. Alonge al cons. Mandracchia pensa che le proposte potrebbero venire fatte anche dal cons. Alonge rispetto al sociale e ricorda che in occasione dell'approvazione delle aliquote IMU nell'agosto di due anni addietro il cons. Alonge aveva preso un impegno ben preciso rispetto al sociale, che non è soltanto le famiglie con portatori di handicap, ma anche chi ha un reddito basso e deve andare a pagare l'IMU, per cui quando si porta avanti una proposta di delibera di un regolamento per l'attuazione del piano di interventi, si trovano delle persone con un reddito basso che non potranno andare a pagare la IUC e quando la volta scorsa è stata approvata la TASI il suo collega Marinello aveva fatto accenno a queste situazioni chiedendo l'esenzione, stamattina hanno pensato bene di chiedere al dott. Carlino se potevano portare avanti qualche emendamento riferito proprio a queste agevolazioni, ma è stato risposto che non era possibile e se ne dispiace. Sperava, quindi, visto che il cons. Alonge aveva fatto una promessa due anni prima, che portasse avanti la proposta perché il sociale non è soltanto dell'opposizione ma anche della maggioranza. Visto che il cons. Alonge fa parte della Commissione bilancio, vorrebbe ricordare che quando passa sotto i suoi occhi il bilancio e ci saranno i capitoli riferiti alle feste non crede che in questa situazione economica ci si possa permettere di fare il carnevale con 350 mila euro, soldi che potevano essere spesi per dare lavoro a chi ne ha bisogno. E, poi, non si può fare le vittime del sistema perché il governo nazionale continua a diminuire i soldi ai Comuni, ma il problema di fondo è che non si sanno gestire i soldi che si hanno, pensando che il popolo saccense ha bisogno di mangiare per tutto l'anno. Quindi, quando passeranno delle cose in Commissione che riguardano le tasse, il bilancio, non ci si aspetti che le proposte vengano soltanto dall'opposizione, ma che vengano fatte anche dal cons. Alonge, visto che ha preso degli impegni.

L'ASS. BIVONA in ordine alle agevolazioni da parte loro non c'è stata alcuna chiusura nei confronti di nessuno e nel momento in cui si propongono delle agevolazioni e si tratta un regolamento, si deve fare un passo indietro perché le agevolazioni potevano essere proposte nel momento in cui si facevano le aliquote e, quindi, non c'era una preclusione in ordine alle agevolazioni, ma si è fatto un ragionamento cercando di fare in modo di spalmarle su una platea più grande possibile quello che è il gettito che si dovrebbe introitare e sulle agevolazioni c'era la massima disponibilità da parte dell'A.C., ma l'importante è valutare come incidono in ordine alle aliquote. Ci sono stati Comuni che hanno posto l'aliquota più alta e poi hanno inserito le agevolazioni. E poi il sociale non è solamente levare lo 0,1 su un'aliquota, ma sono tanti servizi, poi ognuno ha la sua opinione. Carnevale: è giusto che passi in città un messaggio chiaro perché non si può dire che non abbia un'incidenza sul sociale perché anche chi fa ristorazione ha diritto a lavorare e si sa che l'investimento del carnevale di 400 mila euro comporta un introito per la città che è milionario. Quindi, si deve trovare quel mix che consenta da un lato di mettere in moto economia e dall'altro quello di dare un segnale chiaro. A volte ci si arrabbia su alcune situazioni che personalmente non si condividono, così come oggi non

ha ritenuto politico un intervento di un giornale regionale, ma se ne fa una ragione. Non accetta che qualcuno possa dire che l'A.C. ha mandato l'atto di che trattasi all'ultimo momento, perchè è stato inviato per problemi particolari il 14 agosto.

Esce Ruffo - Pres. 25

IL PRESIDENTE apre la fase delle dichiarazioni di voto sugli emendamenti.

IL CONS. ALONGE è vero che ha preso degli impegni nel 2012 e c'è riuscito, ricordando che nel 2013 l'IMU sulla prima casa non si è pagata.

IL PRESIDENTE, a questo punto, passa alla votazione degli emendamenti. Mette in votazione l'emendamento n. 1 proposto dalla Commissione bilancio e a firma di tutti i componenti, di cui dà lettura, come segue:

EMENDAMENTO N. 1

Aggiungere all'art. 13 denominato "versamenti" il comma 8 con il seguente contenuto:

8. In riferimento alla scadenza del versamento della prima rata IMU prevista per il 16/06/2014, ai sensi della risoluzione n. 1/DF del 23/06/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non si applicano sanzioni ed interessi se il pagamento è avvenuto entro il termine di 30 giorni dalla suddetta scadenza.

Effettuata la votazione, per alzata e seduta, con l'assistenza degli scrutatori Milioti, Bantivegna e Maglienti, l'emendamento n. 1 viene approvato all'unanimità dei 25 cons.ri presenti.

IL PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento n. 2 sub A) presentato dall'ufficio finanziario, di cui dà lettura:

EMENDAMENTO 2 SUB A)

A) Sostituire il comma 2 dell'art. 10 denominato "assimilazioni" con la seguente dicitura:

2. Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprensiva delle relative pertinenze, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Effettuata la votazione, per alzata e seduta, con l'assistenza degli scrutatori Milioti, Bantivegna e Maglienti, l'emendamento n. 2 sub A) viene approvato all'unanimità dei 25 cons.ri presenti.

IL PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento n. 2 sub B) presentato dall'ufficio finanziario, di cui dà lettura:

B) Sostituire il comma 7 dell'art. 13 denominato "versamenti" con il seguente contenuto:

7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Effettuata la votazione, per alzata e seduta, con l'assistenza degli scrutatori Milioti, Bantivegna e Maglienti, l'emendamento n. 2 sub B) viene approvato all'unanimità dei 25 cons.ri presenti.

IL PRESIDENTE apre la fase delle dichiarazioni di voto sull'intera proposta di delibera così come emendata.

IL CONS. MANDRACCHIA stasera si è appreso che se l'opposizione ha bisogno di conoscere o sapere numeri e attività legate al bilancio possono fare istanza al cons. Alonge. Il suo intervento era volto a evidenziare che ogni tanto in politica si può anche essere onesti, ma per qualcuno queste parole non valgono ed è allibito e si vede che la prossima volta adotteranno un atteggiamento diverso e copieranno dichiarazioni e istanze che appartengono a una politica fatta di annunci e populismo, cercando di contraddistinguersi portando avanti la loro azione politica. Dichiaro che il suo voto sulla proposta è di astensione perché la maggioranza dimostra ancora una volta di non capire e percepire quelli che sono i messaggi dell'opposizione.

IL CONS. ALONGE oggi ci si trova ad approvare una proposta di delibera di regolamento IMU, però, ritengo che sia il caso cercare di fare un excursus su questa imposta per far comprendere qual è stato il cammino che questa A.C. ha percorso dal giorno in cui è stata istituita l'imposta, che è stata introdotta nel 2012 e loro hanno applicato delle aliquote specifiche e questa Amministrazione assieme ai consiglieri ha preso un impegno nei confronti della città e cioè che qualora ci fossero state le circostanze idonee avrebbero fatto di tutto per dare un segnale ai cittadini, abbassando la pressione fiscale e nel 2013 sono stati aiutati sotto questo punto di vista perché il governo centrale ha abolito l'IMU sulla prima casa e hanno voluto dare un segnale abbassando la pressione fiscale sulla seconda casa e hanno anche preso al volo un passaggio normativo riconoscendo l'esenzione per le abitazioni in comodato d'uso gratuito ed è a posto con la coscienza perché hanno fatto tutto ciò che hanno potuto. Pur tuttavia, facendo i giocolieri degli equilibri di bilancio, sono riusciti a mantenere l'impegno dando un segnale chiaro alla collettività e oggi il Comune di Sciacca è quello che ha l'aliquota l'ASI più bassa di tutti perché gli impegni vengono mantenuti. Quando si parla di disagio economico ricorda che i soggetti disagiati o sono in affitto o hanno la prima casa, per cui non pagheranno l'IMU. Pur tuttavia, si devono garantire dei servizi essenziali, ma soprattutto si deve cercare di creare sviluppo nel territorio e si deve smettere di pensare al carnevale come qualcosa di negativo perché per un Amministratore significa prendere denaro e reinscrirlo nel tessuto sociale per creare occasioni di sviluppo. Quando si parla di carnevale si deve avere un approccio diverso e sulla possibilità di diminuire il costo è pienamente d'accordo, ma l'evento non va tolto in quanto permette a quelle attività che insistono nel centro storico di avere la possibilità di pagare le tasse. L'Ente locale deve essere inteso come un'impresa che ha lo scopo di lucro, che è quello di creare sviluppo nella collettività, occasioni di lavoro. Quindi, si deve evitare di dare un taglio esclusivamente ludico perché agli amministratori non interessa sotto questo aspetto, ma interessa trattarlo come evento e occasione di sviluppo. A nome del gruppo, è fiero del lavoro fatto in Commissione con riferimento al regolamento perché gli emendamenti si presentano e non si comunicano, si portano in Consiglio, anche contro il parere degli uffici, e si discutono e le interlocuzioni con gli uffici non si fanno la mattina ma dal 14 agosto e cioè da quando la proposta di

delibera è stata presentata all'ufficio Presidenza ed è probabile che in quelle circostanze si sarebbero trovati dei margini per intervenire. Pertanto, il suo voto sarà favorevole.

IL CONS. SABELLA evidenzia che l'impegno di alcuni della maggioranza di abbassare la pressione fiscale non c'è stata nei fatti e sottolinea un passaggio che riguarda la legge 147/13 che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille. Facendo una semplice comparazione per quanto concerne la seconda casa sommando l'aliquota IMU del 9,3, la TASI allo 0,8 si arriva al 10,10 e per quanto concerne i terreni edificabili facendo la somma ci si ritrova al massimo dell'aliquota e con ciò si può dire che questa A.C. dal 2012 al 2013 non ha abbassato la tassazione, ma è al massimo perché quella che incide di più è la seconda casa. Dichiaro che il suo voto sarà di astensione.

IL CONS. GRAFFEO non crede che ci sia Sindaco d'Italia che voglia portare le tasse al massimo delle aliquote e che il suo obiettivo principale sia quello di tartassare più possibile i cittadini. Ritiene che l'impegno di un'amministrazione sia quello di utilizzare le risorse che arrivano dal pagamento delle tasse da parte dei cittadini al meglio e parlare in politica delle risorse che derivano dalle tasse per finanziare attività culturali o festive è sempre antipatico e il carnevale è uno di quei momenti che ha una doppia finalità ed è chiaro che bisogna crederci ed investire.

IL CONS. BONOMO stasera sono state dette tante cose che non condivide come il fatto che nessuno ha detto che il carnevale non si debba fare, ma con somme più modeste. Sul fatto che non hanno presentato emendamenti non è colpa loro. Hanno soltanto capito che in politica essere corretti non paga perché non solo hanno avuto un atteggiamento corretto e responsabile, ma poi devono sentirsi fare la lezione dal cons. Alonge. Dichiaro che si asterrà dalla votazione.

IL CONS. FRIGERIO deve riconoscere che la maggioranza ha degli eccezionali oratori e si vuole fare passare il carnevale come un investimento produttivo che agevola solo una piccola parte della cittadinanza con il contributo delle tasse di quelle persone che pagano le tasse pur non potendolo fare. Bisogna cercare seriamente di occuparsi dello sviluppo economico della società, cercando di creare occasioni di lavoro che non durino sei giorni ma che diano dignità ad ogni singolo cittadino per tutto l'anno. Per quanto riguarda gli emendamenti durante la discussione della TASI ha chiesto se si poteva fare qualche riduzione per i portatori di handicap o i meno abbienti e non è stato tenuto completamente in considerazione. Pertanto, dichiara che si asterrà.

IL CONS. DI NATALE non vede il motivo per cui gli interventi dell'opposizione dicono che è stato annullato il loro ruolo, ma la cosa più grave è che gli emendamenti possono venire dall'opposizione ed è giusto che vengano quando siano corretti. Neanche loro della maggioranza possono fare emendamenti non appropriati ed è stato tagliato tutto ciò che si poteva. Preannuncia che il gruppo di F.I. voterà favorevolmente.

IL CONS. SETTECASI gli dispiace che qualcuno dica che in Commissione si doveva lavorare di più. Dire che non gli piace il carnevale sarebbe falso, ma dire che non può avere un costo eccessivo è giusto e pensa che molti siano concordi. Crede che sia corretto cercare di trovare un minimo di equilibrio. Dichiaro che il suo gruppo si asterrà dalla votazione.



IL CONS. MARINELLO nel momento in cui nella mattinata c'è stato un confronto con gli uffici, che hanno detto loro che non c'erano margini per poter presentare degli emendamenti, è ovvio che con grande senso di responsabilità e senza demagogia deve dire che oggi il Comune di Sciacca, come qualsiasi Comune italiano, trova catapultata la vicenda dei mancati trasferimenti per scelte compiute dai Governi e quando il governo di centro sinistra prevede la possibilità di pagare l'ICI prevedeva una serie di agevolazioni, mentre il governo Berlusconi spazzò via l'ICI ed è stato quel governo che per pagare un pegno alla Lega Nord ha di fatto introdotto il cosiddetto federalismo fiscale. Oggi ci si ritrova con l'IMU e poi anche la TASI. Bastava che alcune scelte scellerate al tempo il governo di centro destra non le avesse fatte e alla fine la nostra comunità si ritrova a pagare i conti. Preannuncia l'astensione di tutta la minoranza.

IL CONS. BENTIVEGNA preannuncia il suo voto favorevole alla proposta di delibera. Precisa che il cons. Alonge non accusava la minoranza per non avere presentato emendamenti ma era solo una polemica interna della Commissione bilancio. Fa un plauso all'opposizione che non ha presentato emendamenti perché dalla sua parte è medesimo il problema.

Entra Turturici - Pres. 26

IL PRESIDENTE poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, invita il Consiglio a deliberare la proposta di deliberazione così come emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di delibera n. 6 dell'11.09.2014, con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile del II Settore, dott. Carlino, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
- Visto l'esito della votazione esperita sugli emendamenti;
- Visto il D. L.vo 267/2000;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto l'art. 32 della Legge 142/90, recepita con Legge regionale n. 48/91, modificata dalla L.R. 30/2000;
- Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della suddetta legge n. 142/90, come sopra recepita;
- Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, in atti;
- Visto il parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare, in atti;
- Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento;
- Attesa la competenza ad adottare il presente atto;
- con **14 voti favorevoli**, espressi per votazione palese, su n. 26 cons.ri presenti e 12 astenuti (Augello, Bellanca, Bonomo, Catanzaro, Deliberto, Frigerio, Grisafi, Maglienti, Mandracchia, Marinello, Sabella e Settecasì), esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori Milioti, Bentivegna e Maglienti,

DELIBERA

1. Approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.M.U.)" come sopra emendato, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

IL PRESIDENTE invita il Consiglio ad esprimersi, per votazione palese, sulla proposta del cons. Dimino di rendere l'atto immediatamente esecutivo.

Effettuata la votazione, per alzata e seduta, con l'assistenza degli scrutatori sopra menzionati, si ha il seguente risultato, che viene accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 26	cons.ri su 30
ASTENUTI	N. 12	Augello, Bellanca, Bonomo, Catanzaro, Deliberto, Frigerio, Grisafi, Maglicenti, Mandracchia, Marinello, Sabella e Settecase
VOTI FAVOREVOLI	N. 14	
VOTI CONTRARI	N. =	

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

Di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi della L.R. 44/91.



Del che il presente verbale, sottoscritto come appresso, salvo approvazione ai sensi dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL.:

Il Segretario Generale Dott. Carmelo Burgio	Il Consigliere anziano Prof. Vincenzo Marinello	Il Presidente Dott. Calogero Filippo Bono
---	---	---

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 e dell'art. 12 della L.R. 5/11, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 16 OTT, 2014

al 31 OTT, 2014 con inserimento nel sito telematico dell'Ente (Reg. Pub. n. _____) ed affissione all'Albo Pretorio (Reg. Pub. n. _____).

Sciacca, li _____

IL MESSO COM.LE

IL DIRIGENTE 1° SETTORE AA.GG.

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione:

- È divenuta **esecutiva** il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1°, della L.R. n. 44/91.
- È divenuta **immediatamente esecutiva** il _____ ai sensi della L.R. n. 44/91.

Sciacca, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C.

N. 52 del 25-09-2014

Il Segretario Gen.

Il Cons. Anz.

Il Presidente

COMUNE DI SCIACCA
(Provincia di Agrigento)

Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. 52
Del 25/09/2014

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA



SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

Articolo 7 RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

Articolo 8 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 9 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 10 ASSIMILAZIONI

Articolo 11 ESENZIONI

Articolo 12 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 13 VERSAMENTI

Articolo 14 DICHIARAZIONE

Articolo 15 ACCERTAMENTO

Articolo 16 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 17 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 18 RIMBORSI

Articolo 19 CONTENZIOSO

Articolo 20 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Sciacca dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall' articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Sciacca, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazione principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.

Articolo 3
**DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE
FABBRICABILI**

1. Ai fini dell'imposta del presente regolamento:
 - a. per "*abitazione principale*" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b. per "*pertinenze dell'abitazione principale*" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 4 **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 5
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell' imposta è il Comune di Sciacca relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.



4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è limitato qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al presente comma. I valori deliberati hanno l'esclusivo effetto finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/92. Pertanto, in caso di versamento di un importo IMU superiore a quello che sarebbe risultato dall'applicazione dei valori deliberati al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente corredata da perizia giurata eseguita da tecnico abilitato;
 - c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, la inagibilità e inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. A titolo

esemplificativo, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.).

Articolo 7

RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltretchè rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Articolo 8

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA



1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Articolo 9 **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Articolo 10 **ASSIMILAZIONI**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprensiva delle relative pertinenze, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Articolo 11 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- h. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- i. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- j. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- k. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio

- 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- m. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - n. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Articolo 12

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 13

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a

conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00;
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
8. In riferimento alla scadenza del versamento della prima rata IMU prevista per il 16/06/2014, ai sensi della risoluzione n. 1/DF del 23/06/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non si applicano sanzioni ed interessi se il pagamento è avvenuto entro il termine di 30 giorni dalla suddetta scadenza.

Articolo 14 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

Articolo 15 ACCERTAMENTO



1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 16 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53

del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 17 SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alla commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

10. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014.

Articolo 18 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 17 del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13 del presente regolamento.

Articolo 19 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale sulle entrate e sugli istituti deflattivi, in quanto compatibili, approvato con atto di consiglio comunale n. 139/2003, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 20 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.